

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende alla Cambogia l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Brunei Darussalam, l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore, la Thailandia e il Vietnam, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)

(2000/C 337 E/26)

COM(2000) 423 def. — 2000/0172(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 6 luglio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2 e con il primo comma dell'articolo 300, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un protocollo relativo all'estensione alla Cambogia dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Brunei Darussalam, l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore, la Thailandia e il Vietnam, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN).
- (2) Detto accordo, che è stato siglato il 16 giugno 2000, dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo che estende al Regno di Cambogia l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i paesi membri dell'ASEAN.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il Segretariato generale del Consiglio pubblicherà la data di entrata in vigore dell'accordo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PROTOCOLLO**che estende l'accordo di cooperazione tra i paesi membri dell'ASEAN e la Comunità europea al Regno di Cambogia**

Il GOVERNO DEL BRUNEI DARUSSALAM,

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA,

Il GOVERNO DELLA MALAYSIA,

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE,

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE,

Il GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA,

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

e il GOVERNO DEL REGNO DI CAMBOGIA, da una parte,

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, dall'altra,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), firmato il 7 marzo 1980 a Kuala Lumpur, esteso al Brunei Darussalam il 16 novembre 1984 e al Vietnam il 14 febbraio 1997 ⁽¹⁾, in appresso denominato «l'accordo»,

CONSIDERANDO che il Regno di Cambogia ha chiesto di aderire all'accordo come nuovo membro dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN),

HANNO DECISO di estendere l'accordo al Regno di Cambogia e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL GOVERNO DEL BRUNEI DARUSSALAM:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA:

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE:

IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

IL GOVERNO DEL REGNO DI CAMBOGIA:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

⁽¹⁾ GU L 117 del 5.5.1999.

Articolo 1

Il Regno di Cambogia aderisce all'accordo in virtù del presente protocollo.

Articolo 2

Le disposizioni dell'accordo e del protocollo relativo al suo articolo 1 si applicano al Regno di Cambogia.

Articolo 3

L'applicazione dell'accordo al Regno di Cambogia non osta all'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità

europea e il Regno di Cambogia firmato il 29 aprile 1997 ed entrato in vigore il 1° novembre 1999 ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in undici esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il governo del Brunei Darussalam

(firma)

Per il governo della Repubblica d'Indonesia

(firma)

Per il governo della Malaysia

(firma)

Per il governo della Repubblica delle Filippine

(firma)

Per il governo della Repubblica di Singapore

(firma)

Per il governo del Regno di Thailandia

(firma)

Per il governo della Repubblica socialista del Vietnam

(firma)

Per il governo del Regno di Cambogia

(firma)

Per il Consiglio dell'Unione europea

(firma)

⁽¹⁾ GU L 269 del 19.10.1999.